

■ Famiglia ■

Depositi e investimenti effettuati singolarmente dai coniugi in comunione dei beni

Distinzione tra denaro acquistato dal coniuge ai sensi dell'art. 179 c.c. sui beni personali e denaro destinato alla comunione differita ai sensi dell'art. 177 c.c. quale criterio per determinare la sorte dei depositi bancari e degli investimenti finanziari, effettuati dai coniugi singolarmente, nella comunione legale dei beni.

a cura di **Andrea Gragnani***

la QUESTIONE

Le somme depositate su un conto corrente bancario intestato a un solo coniuge sono da considerarsi estranee alla comunione legale e alla comunione *de residuo*? Vi è distinzione tra il denaro acquistato dal coniuge come bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c. e il denaro destinato alla comunione differita ai sensi dell'art. 177 c.c.? L'investimento del denaro depositato sul conto intestato a un solo coniuge in titoli, azioni e obbligazioni e negli altri strumenti di investimento offerti dal mercato finanziario comporta la caduta dell'investimento in comunione? Quali sono le modalità di accertamento e di divisione del denaro e degli investimenti facenti parte della comunione, tra i coniugi, in caso di scioglimento della comunione, e tra il coniuge superstite e gli altri eredi, in caso di successione?

l'INTRODUZIONE

Una delle questioni più interessanti per i coniugi in comunione legale dei beni è certamente quella relativa alla titolarità del denaro dagli stessi percepito in comunione dei beni, sia con riferimento al momento dell'acquisto e del deposito su un conto corrente personale di un coniuge, sia, soprattutto, con riferimento al suo utilizzo per investimenti volti a conservare e a incrementare il potere di acquisto del denaro.

* Avvocato del Foro di Milano.

le NORME

Codice civile

Artt. 177-179, 189, 191, 810, 812, 813, 1782, 1834, 1852, 1854, 2555

la FATTISPECIE**▼ Deposito di denaro in banca regolato in conto corrente**

La teoria economica considera il saldo attivo di un conto corrente bancario quale moneta, ancorché scritturale, perché, per effettuare un pagamento, è sufficiente trasferire il denaro dalle scritture contabili di un conto a quelle del conto del destinatario del pagamento. Alla stregua di tale teoria, il denaro non è costituito solo dai pezzi monetari, ma anche dalla moneta scritturale, detta anche unità ideale. Tuttavia, se ciò è vero sotto il profilo della sostanza economica dell'operazione, lo stesso non può dirsi sotto il profilo giuridico.

Nel diritto civile, infatti, quando il deposito di denaro avviene presso una banca e l'operazione viene regolata in conto corrente bancario (art. 1852 c.c.), la banca acquista la proprietà del denaro depositato e il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito (salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito).

Il deposito di denaro in conto corrente è quindi una forma di deposito irregolare (art. 1782 c.c.), tale perché, da una parte, il depositario ha la facoltà di servirsi del denaro, di cui acquista la proprietà, mentre dall'altra parte il depositante acquista il diritto di credito alla restituzione dell'importo depositato. La teoria secondo cui il denaro depositato in banca dal correntista costituisce denaro scritturale è quindi vera sotto il profilo della pratica economica e della percezione, perché non vi è dubbio che il correntista consideri il saldo attivo del conto corrente quale vero e proprio denaro a sua disposizione, utilizzabile per effettuare pagamenti. Tuttavia, è falsa sotto il profilo giuridico, poiché il correntista ha meramente un diritto di credito verso la banca, ma non è proprietario di quel particolare bene mobile che è il denaro, risultante dal saldo attivo del suo conto corrente. Tale diritto di credito gli consente sia di esigere dalla banca la restituzione del denaro depositato, sia di disporre dando ordine alla banca di effettuare i pagamenti delle obbligazioni dallo stesso contratte.

Operazioni in conto corrente compiute sul proprio conto personale da un coniuge in comunione dei beni

Il fatto che il deposito di denaro in conto corrente bancario comporti l'acquisto di un diritto di credito per gli importi risultanti dalle scritture contabili assume una particolare rilevanza nei rapporti tra i coniugi in comunione dei beni, in quanto sussiste una corrente di pensiero che, anche quando il conto sia intestato a un solo coniuge, vuole ricondurre il diritto di credito del correntista alla comunione legale immediata di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. Ciò facendo leva su quell'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, per la verità ancora minoritario, che vuole ricondurre tutti i diritti di credito, in quanto tali e senza distinzione, alla comunione immediata dei beni. Inoltre, come è stato sottolineato efficacemente dagli autori più attenti alle problematiche della comunione dei beni, il denaro percepito da un coniuge in costanza di comunione dei beni, oltre a venire solitamente depositato in conto corrente bancario (essendo impensabile che venga ma-

terialmente conservato nella sua forma monetaria, che spesso neppure sussiste, in quanto sono prevalenti le predette transazioni scritturali), subisce delle trasformazioni in ragione dell'acquisto dei c.d. strumenti finanziari di investimento (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote societarie, fondi comuni di investimento ecc.) o del suo affidamento ai c.d. intermediari finanziari.

Tutte queste operazioni non sono regolate dalle norme sulla comunione dei beni, che si limitano a prevedere genericamente una comunione degli acquisti compiuti durante il matrimonio, senza una specifica indicazione di quali beni possano effettivamente formare oggetto della comunione. Occorre quindi chiedersi se tali operazioni sul denaro depositato in banca comportino un acquisto alla comunione dei beni o se invece ne restino esenti.

Prima di analizzare tali problematiche, che costituiscono il cuore del presente lavoro, occorre però chiarire due questioni fondamentali, vale a dire: la sorte dell'acquisto del denaro nella comunione dei beni; e la sorte dell'acquisto dei crediti nella comunione dei beni.

Acquisto del denaro nella comunione dei beni

Il denaro è, a tutti gli effetti, un bene mobile che può essere oggetto di diritto di proprietà, come qualunque altro bene mobile (artt. 810 e 812 c.c.). Infatti la legge, nella norma sopra citata sul deposito in conto corrente bancario, precisa che con il deposito il correntista perde la proprietà del denaro depositato, che viene acquistata dalla banca. Le norme della comunione dei beni non prevedono alcuna specifica disciplina dell'acquisto del denaro, così come, per la verità, non prevedono alcuna specifica disciplina dell'acquisto di altri generi di beni, eccezion fatta: per quel particolare bene che è l'azienda (vale a dire il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa – art. 2555 c.c.), rispetto al cui acquisto in comunione troviamo una disciplina dedicata nell'art. 177, comma 1, lett. d), e comma 2, c.c.; e per «la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa», rispetto alla cui esclusione dalla comunione troviamo una disciplina dedicata nell'art. 179, comma 1, lett. e), c.c.

Le norme del Codice, infatti, si riferiscono genericamente agli “acquisti compiuti”, laddove disciplinano la regola generale sull'oggetto della comunione («Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi ai beni personali» – art. 177, comma 1, lett. a) – e ai “beni”, laddove disciplinano, nel “microsistema” della comunione¹, la formazione del patrimonio separato di ciascun coniuge (c.d. beni personali).

Una disciplina dell'acquisto del denaro in comunione, ancorché parziale e indiretta, la troviamo tuttavia:

- a) nelle norme sulla comunione immediata, con riferimento agli utili dell'azienda, che cadono sempre in comunione in caso di cogestione dell'azienda da parte dei coniugi; e ciò, sia che l'azienda sia stata costituita dai coniugi dopo il matrimonio (art. 177, comma 1, lett. d), c.c.), sia che appartenga a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio (art. 177, comma 2, c.c.);
- b) nelle norme sulla comunione differita (c.d. comunione *de residuo*, che si forma su alcuni beni al momento dello scioglimento della comunione medesima), con riferimento:
 - ai «frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi», che costituiscono oggetto della comunione se sono stati «percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione» (art. 177, comma 1, lett. b);

¹ L'espressione è di Russo, «L'oggetto della comunione legale e i beni personali», in Il Codice civile. Commentario, (diretto da) Schlesinger, Ipsa, 1999.

- ai «proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi», che costituiscono oggetto della comunione «se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati» (art. 177, comma 1, lett. c).

In tutte queste norme, infatti, è evidente che il mezzo principale di acquisizione dei beni in esse indicati, vale a dire gli utili, i frutti e i proventi dell'attività separata, è il denaro, mentre le altre modalità di acquisizione del denaro sono regolate dalle norme generali sui beni personali. Tale impostazione del sistema ci permette di fare due considerazioni.

La prima è che non sussiste una regola generale sull'acquisto del denaro alla comunione, bensì esistono più regole a seconda del titolo dell'acquisto.

La seconda considerazione è che, per il denaro, la regola generale sull'acquisto dei beni in comunione, di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), non trova alcuna applicazione, in quanto le altre norme del microsistema esauriscono ogni possibilità di acquisto di denaro.

Partendo dai beni personali, possiamo innanzitutto individuare le tipologie di acquisto di denaro personale, seguendo l'ordine indicato dalla legge con riferimento a tutti i possibili acquisti personali (art. 179 c.c.):

- a) denaro di cui il coniuge è proprietario sin da prima del matrimonio;
- b) denaro acquistato dal coniuge a titolo gratuito, per donazione o per successione;
- c) denaro ottenuto a titolo di risarcimento del danno;
- d) denaro ricevuto a titolo di pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
- e) il denaro ottenuto a titolo di prezzo del trasferimento di beni personali.

Tali tipologie di acquisto di denaro, ove effettivamente verificatesi in favore di un coniuge in coesistenza di comunione, comportano che il denaro acquistato rientri nel patrimonio separato del coniuge, senza possibilità che confluisca nel patrimonio comune, nemmeno nella comunione differita. Per tale ragione vi è chi lo definisce “denaro personalissimo”, per distinguerlo dal denaro personale, che pur essendo tale al momento dell'acquisto può costituire oggetto di comunione differita, se non consumato al momento dello scioglimento della comunione².

Per quanto riguarda invece il denaro oggetto di comunione, è possibile distinguere tra titoli di acquisto che comportano la caduta del denaro in comunione immediata e titoli di acquisto che fanno ricadere il denaro nella comunione differita.

Quindi, rientrano nella comunione immediata:

- il denaro percepito a titolo di utili dell'azienda gestita congiuntamente dai coniugi;
- il denaro ottenuto a titolo di prezzo del trasferimento di beni della comunione.

Sono invece destinati alla comunione differita:

- il denaro percepito a titolo di frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, se percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- il denaro percepito a titolo di proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Tali considerazioni ci permettono di trarre alcune conclusioni in merito al rapporto tra denaro e comunione dei beni.

Le norme che regolano i rapporti tra denaro e comunione dei beni sono coerenti con le regole generali dettate dal microsistema della comunione dei beni.

² L'espressione è ancora di Russo, cit.

La comunione dei beni è un sistema complesso, in cui la norma che disciplina l'oggetto della comunione di cui all'art. 177 c.c. – all'interno della quale spicca la regola generale sulla caduta in comunione dei beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, in costanza di comunione, di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. – trova il suo completamento nelle norme sui beni personali, di cui all'art. 179 c.c., che disciplinano gli acquisti che, pur compiuti in costanza di comunione, non ne costituiscono oggetto. Ne consegue che, per determinare l'oggetto della comunione, dobbiamo fare riferimento a entrambe le norme, e ciò vale anche per il denaro.

Lo scopo della comunione dei beni è quello di rendere comuni ai coniugi gli incrementi patrimoniali verificatisi durante il matrimonio, grazie allo sforzo profuso da entrambi nella costruzione di una vita comune, a prescindere da quale dei due coniugi abbia effettivamente percepito il denaro utilizzato per gli acquisti.

Tale essendo la *ratio* della comunione dei beni, la lettura delle norme nel loro complesso ci permette di dire che cadono in comunione i beni che vengono acquistati in costanza di comunione grazie allo sforzo e all'attività compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, mentre sono personali i beni che i coniugi acquistano per altre ragioni.

Lo strumento attraverso il quale viene costruito il patrimonio comune, mediante gli acquisti di cui all'art. 177 c.c., è innanzitutto il denaro che costituisce il frutto (o il provento, se si preferisce usare la terminologia del codice) dell'attività di lavoro dei coniugi. Lo stesso ruolo, con una funzione statisticamente secondaria, ma di pari dignità giuridica, è svolta dai frutti dei beni personali di ciascun coniuge, che, ove utilizzati per un acquisto, comportano anch'essi la caduta in comunione del bene acquistato. In ragione di tale funzione, che accomuna denaro e frutti, la legge ne prevede un uguale trattamento qualora non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione, perché li destina alla comunione *de residuo*.

Al contrario, tutto ciò che un coniuge possedeva prima del matrimonio, oppure tutto ciò che percepisce dopo, in costanza di comunione, per ragioni diverse dal lavoro o dalla redditività dei beni personali, risulta escluso dalla comunione.

Unica eccezione a questa regola è che le donazioni o le disposizioni testamentarie vengano effettuate specificamente in favore della comunione. In tale caso, infatti, si crea un vincolo di destinazione in favore della comunione effettuato direttamente dal disponente.

Tale impostazione della nostra normativa sulla comunione risulta evidente dalla distinzione sopra evidenziata tra i beni personali e beni destinati alla comunione. Tra i beni personali, infatti, gli unici che possono derivare da attività lavorativa sono quelli di cui il coniuge era proprietario sin da prima del matrimonio, vale a dire in un periodo a cui la solidarietà coniugale che informa la comunione dei beni non può risalire. Tra i beni destinati alla comunione, invece, è evidente che lo strumento principale di acquisto è il denaro percepito dai coniugi grazie alla loro attività lavorativa.

Possiamo quindi concludere sul punto affermando che il denaro, quando viene acquistato dai coniugi in costanza di comunione, può essere:

- a) personale, se acquistato quale frutto di un bene personale o quale provento di attività separata: questo denaro, se utilizzato per un acquisto di un bene, comporta la caduta immediata del bene in comunione, mentre è destinato a cadere in comunione al momento dello scioglimento di questa (comunione differita), se non viene consumato;
- b) personalissimo, se acquistato nelle modalità previste dalle norme sui beni personali di cui all'art. 179 c.c.;

c) comune, se derivante dalla vendita di un bene personale, se ricevuto a titolo gratuito, per donazioni o successioni effettuate in favore della comunione, oppure se ricevuto a titolo di utile di un'azienda cointeressata dai coniugi in costanza di comunione.

Ciò significa che, nel sistema della comunione, il denaro comune ha un ruolo del tutto marginale, perché il Legislatore privilegia la libera gestione del denaro da parte dei coniugi singolarmente: sia di quello personalissimo, che non potrà mai cadere in comunione, se i coniugi lo gestiscono nelle modalità previste dalla legge, che saranno meglio analizzate nel prosieguo; sia di quello personale, che, ove percepito, resta nella disponibilità del coniuge, che lo utilizza come meglio crede, nel rispetto dell'obbligo di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia, previsto specificamente dalla legge, salvo comportare la caduta di un bene in comunione, ove utilizzato per un acquisto.

Comunione dei beni e diritti di credito

Il tema dei rapporti tra la comunione immediata dei beni, di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. e i diritti di credito è stato oggetto di un ampio dibattito, che ha visto fondamentalmente opporsi tre diversi indirizzi. Il primo indirizzo ritiene che la comunione dei beni comprenda unicamente una nozione ristretta di beni e si limiti quindi ai diritti reali su di essi. Il secondo indirizzo ritiene che i diritti di credito non possano essere esclusi dalla comunione dei beni.

Il terzo indirizzo rappresenta un tentativo di mediazione tra i primi due, in quanto ritiene che facciano parte della comunione dei beni tutti quei diritti che possono essere configurati come investimenti e abbiano di conseguenza una loro valenza patrimoniale.

Non possiamo dilungarci nell'analisi dei meriti di questi diversi indirizzi, che non costituisce l'oggetto del presente lavoro. Ci limitiamo pertanto a rilevare che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono per la tesi intermedia, con riferimento a quei diritti di credito che, comportando un investimento, hanno una valenza tale da poterne considerare anche l'aspetto patrimoniale. Tale tema sarà approfondito più avanti, con specifico riferimento agli investimenti del denaro depositato sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge.

Comunione dei beni e deposito di denaro sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge

La differenza fondamentale tra il denaro personale e quello personalissimo, secondo le definizioni riportate nel capitolo dedicato all'acquisto del denaro in costanza di comunione, è che il denaro personale, ove impiegato per un acquisto, comporta la caduta del bene in comunione; mentre il denaro personalissimo, tale perché acquistato ai sensi dell'art. 179 c.c., può essere trasformato in un nuovo bene personale. Si tratta della cosiddetta surrogazione reale, di cui all'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., in virtù della quale: «Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge (...) f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto».

Nella pratica giuridica si è posto il problema se il deposito del denaro in banca in conto corrente bancario costituisca una trasformazione del denaro in un altro diritto tale da comportare la caduta del diritto in comunione dei beni. Ciò, secondo la tesi favorevole, avverrebbe sempre, nel caso dell'utilizzo di denaro personale, perché il deposito in banca comporta per il correntista l'acquisto del diritto di credito alla restituzione; diritto ritenuto idoneo, da questa tesi, a rientrare nella previsione della caduta in comunione degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. Ma avverrebbe anche per il denaro personalissimo, ogni qualvolta non venisse effettuata la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. per la surrogazione reale.

Tale tesi, per la verità, è stata più che altro sostenuta nella pratica giuridica dai coniugi che hanno cercato di far rientrare nella comunione dei beni i saldi attivi di conto corrente sin dal momento del deposito del denaro, in modo di attrarre alla comunione immediata ciò che, tutt'al più, potrebbe rientrare nella comunione differita.

La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha chiarito senza particolari esitazioni che il deposito di denaro in conto corrente – pur comportando una trasformazione del denaro, con il passaggio dal diritto di proprietà sul denaro depositato al diritto di credito verso la banca alla restituzione dell'importo medesimo per equivalente – non comporta la caduta del diritto di credito in comunione, né per il denaro personale, né tantomeno per il denaro personalissimo, anche in assenza, per quest'ultimo, della dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c. per la surrogazione reale.

Il principio generale, più volte affermato dalla Suprema Corte, è stato ribadito con la sentenza n. 19567/2008, secondo la quale «il “saldo attivo” di un conto corrente bancario è sempre un “diritto di credito” del solo coniuge (se) unico correntista e, quindi, non può essere ricompreso nella nozione di “acquisti”». Nello stesso senso si pone Cass. n. 21098/2007, secondo cui il denaro risultante dal saldo attivo di un deposito bancario in conto corrente «non rientra nella comunione ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a) (da ultimo Cass. 20 gennaio 2006, n. 1197), proprio perché non rappresenta una forma di investimento dello stesso, rientrando invece nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c)», qualora non sia stato consumato al momento dello scioglimento della comunione.

Con specifico riferimento al denaro personale, la citata sentenza n. 19567/2008 ha precisato che «ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., il saldo attivo del conto corrente bancario intestato a uno dei coniugi in regime di comunione dei beni (titolarità individuale) e nel quale siano confluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa, con conseguente sorgere, solo da tale momento, di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso».

Ciò, con riferimento ai redditi dei coniugi, costituisce una specificazione del più generale principio espresso da Cass. n. 13441/2003, secondo cui «i redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali (art. 177 lett. b, c.c.), quanto che si tratti di proventi della loro attività separata (art. 177 lett. c, c.c.), non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione» (nello stesso senso cfr. Cass. n. 14897/2000 e Cass. n. 8865/1996).

Per quanto riguarda, poi, il denaro personalissimo, il concetto è stato ulteriormente specificato e ribadito dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 1197/2006, ove si legge che «il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante».

Il senso di tutte queste sentenze, in definitiva, è che il deposito del denaro in conto corrente bancario, pur comportando nella forma una trasformazione del diritto sul denaro medesimo, che

passa da un rapporto diretto quale è quello della proprietà a un rapporto indiretto quale è quello obbligatorio verso la banca, non comporta una trasformazione nella sostanza.

La giurisprudenza citata si è formata nell'ambito di quel più ampio indirizzo giurisprudenziale, sopra richiamato, che ha progressivamente allargato il campo di operatività della comunione dei beni, dalla mera considerazione dei diritti reali alla inclusione ulteriore di alcune tipologie di diritti di credito. Tuttavia, con riferimento al denaro, la sostanza prevale sulla forma, proprio perché, come si diceva all'inizio, il deposito in banca non viene percepito come una vera trasformazione, né tantomeno come una forma di investimento, bensì come una modalità di custodia e conservazione del denaro, che certamente non può essere direttamente conservato da chi lo percepisce nella sua forma monetaria.

Ciò vale però unicamente per il mero deposito in conto corrente e non si estende alle operazioni di investimento del denaro che vengono effettuate successivamente al suo deposito in banca, utilizzando il conto corrente bancario come strumento e punto di partenza per la loro realizzazione.

▼ **Gli investimenti del denaro depositato sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge**

Come abbiamo detto nella fase introduttiva del presente lavoro, il denaro depositato in banca per fini di risparmio è destinato a essere trasformato in altri beni, per finalità di investimento volte, da una parte, a contrastare la svalutazione del capitale depositato in ragione dell'inflazione, e dall'altra parte per produrre ulteriore ricchezza.

Si tratta quindi di capire se queste trasformazioni, effettuate utilizzando i più disparati titoli e strumenti finanziari, qualora effettuati con denaro personale, nella accezione sopra illustrata, comportino la caduta in comunione dei predetti investimenti, o se invece questi restino nella disponibilità del coniuge che li realizza.

Il problema, ancora una volta, è dovuto al fatto che il Legislatore non ha disciplinato la comunione con uno specifico riferimento agli strumenti finanziari offerti dal mercato, nelle articolazioni tipiche di una moderna economia, ma si è limitato a una individuazione dell'oggetto della comunione per tipologie di titoli di acquisto. La tesi negativa, sostenuta da una parte della dottrina, si richiama a quell'indirizzo, sopra illustrato, che fa prevalere l'aspetto del rapporto obbligatorio sull'investimento, sottolineando che gli investimenti di denaro in titoli e strumenti finanziari costituiscono un diritto di credito che, per sua natura, non può cadere in comunione, ma al contrario deve restare nella sfera giuridica dell'avente diritto.

La tesi positiva, invece, oltre a far prevalere la natura di investimento dell'operazione compiuta sull'aspetto obbligatorio, ritiene che in molti casi i titoli e gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti a titolo di investimento rilevino non soltanto per i diritti obbligatori dagli stessi derivanti, bensì anche perché si tratta di «“entità” che l'ordinamento considera come possibile oggetto di diritti reali»³. Tale orientamento richiama la tesi più generale, sopra accennata, secondo la quale, l'articolo 177, comma 1, lett. a), c.c. si riferisce ai beni di cui all'art. 810 e s.s. c.c., con ciò intendendosi non solo le cose in senso corporale, ma anche «quelle “entità” in relazione alle quali l'ordinamento predispone un apparato di tutela di natura reale»⁴.

³ Cfr. RIMINI, «Cadono in comunione i diritti di credito acquistati durante il matrimonio?», nota a Cass. n. 21098/2007, in Fam. e dir., 2008, 5.

⁴ Cfr. RIMINI, cit.

Tra queste entità, quantomeno quando sono acquistati a titolo di investimento, secondo questa tesi rientrano «i titoli di credito (e in particolare le azioni e le obbligazioni emesse da una società) e, più in generale, tutti gli strumenti finanziari; ma anche le quote di società a responsabilità limitata»⁵. Tale indirizzo è stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato la caduta in comunione degli investimenti in titoli e strumenti finanziari effettuati con denaro proveniente dall'attività lavorativa dei coniugi o percepito quale frutto di denaro personale.

Si veda, sul punto, la già citata sentenza della Cassazione, n. 21098/2007, secondo la quale «in linea di principio, anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179, comma 1, lett. b), c.c. ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.».

Con specifico riferimento ai titoli azionari e alle quote di fondi di investimento la Corte, nella citata sentenza, rammenta di avere già statuito che tali beni «costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c.».

Sul punto la Corte richiama le proprie precedenti sentenze conformi: Cass. n. 5172/1999; Cass. n. 9355/1997; e Cass. n. 7437/1994 (tutte sui titoli azionari).

La sentenza continua allargando il principio anche ai «titoli obbligazionari, acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale. Ciò in correlazione con la *ratio* della norma, che è quella di far rientrare nella comunione, in linea generale e salvo specifiche eccezioni, ogni tipo di "bene" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari tra i quali rientrano i titoli obbligazionari costituiscono una delle forme più diffuse e significative di investimento della ricchezza».

La Corte conclude quindi rilevando che «l'acquisto di obbligazioni societarie, comportando l'impiego del denaro, provento dell'attività personale e separata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d'investimento, trasforma il provento dell'attività separata in un *quid alii* che, secondo la regola generale posta dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c.».

Come si vede dalle sentenze sopra citate, la nostra Corte di legittimità, da più di un decennio, è univoca nel ritenere oggetto della comunione i citati strumenti finanziari e di investimento e il ragionamento può estendersi, per analogia, a tutti, o quasi, gli strumenti e i prodotti finanziari offerti dal mercato. Ciò conferma la tendenza della giurisprudenza ad allargare il più possibile lo spettro dei beni che possono rientrare nella comunione legale, in modo da rendere effettiva la funzione della comunione, che è quella di rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi di ricchezza prodottisi nel corso del matrimonio.

La dottrina tende a condividere questo indirizzo, anche se non sono mancate autorevoli voci di dissenso.

⁵ Cfr. RIMINI, cit.

la GIURISPRUDENZA

CONTO CORRENTE INTESTATO A UN SOLO CONIUGE E COMUNIONE DEI BENI**Cassazione civ., Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197**

In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1, lett. f), c.c. (*Nuova giur. civ.*, 2006, 9, 942; *Lex24 & Repertorio24*)

Cassazione civ., Sez. I, 27 aprile 2004, n. 8002

Il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerisce invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, i quali, se cointestati, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono quindi alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale e – quindi – al preventivo passaggio in giudicato della sentenza di separazione. (*Mass. giur. it.*, 2004)

REDDITI DEI CONIUGI E COMUNIONE DEI BENI**Cassazione civ., Sez. I, 12 settembre 2003, n. 13441**

L'art. 177, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale tra i coniugi i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno di essi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione. Nel silenzio della normativa la quale non pone obblighi di destinazione sui beni oggetto della comunione *de residuo* né limiti o controlli alla facoltà di "consumazione", l'esercizio di quest'ultima (ovvero l'impiego nei più vari modi, ma senza che l'operazione comporti nuovi, durevoli acquisti) sottrae "lecitamente" cespiti a quella che, al momento dello scioglimento della comunione, diverrà esattamente la comunione *de residuo* anzidetta, laddove, in mancanza di una espressa previsione legislativa che imponga al singolo coniuge di amministrare i redditi individuali, in modo da non pregiudicare le aspettative dell'altro, quest'ultimo potrà, a tale scopo, sia chiedere l'anticipata separazione dei beni (art. 193 c.c., il quale, in caso di cattiva gestione di uno dei coniugi nei propri affari o di mala amministrazione dei beni, riconosce l'interesse dell'altro coniuge, esprimendo un concetto che può comprendere l'aspettativa inerente la comunione residuale), sia avvalersi di strumenti di tutela di carattere generale spettanti a ogni creditore, del genere delle azioni revocatoria e surrogatoria nonché del risarcimento dei danni, sia, infine, in via di estremo subordine, invocare il principio di buona fede e il divieto dell'abuso del diritto, fermo l'obbligo, per il coniuge "dissipatore", di rendere il conto delle sue entrate e di come sono state spese. (*Lex24 & Repertorio24*)

Cassazione civ., Sez. I, 10 ottobre 1996, n. 8865

L'art. 177 lett. b) e c) c.c., nella parte in cui prevede che divengano oggetto di comunione, al momento dello scioglimento di questa "i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati" nonché "i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati", deve essere interpretato nel senso che costituiscono oggetto della c.d. comunione *de residuo* tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che o sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, pretendendo la moglie la condanna del marito, esercente una florida impresa di allevamento di suini, al versamento della "metà dei suoi redditi non utilizzati fino allo scioglimento della comunione" i giudici del merito avevano rigettato la domanda, sul rilievo che pure essendo emersa l'esistenza, in favore del marito, di elevati redditi, derivanti dall'esercizio della detta impresa, non risultavano apprezzabili disponibilità liquide, al momento della cessazione della comunanza dei rispettivi proventi. In termini opposti la S.C. ha cassato tale capo della pronuncia impugnata, enunciando il principio di diritto riassunto sopra). (*Fam. e dir.*, 1996, 515)

INVESTIMENTI FINANZIARI E COMUNIONE DEI BENI

Cassazione civ., Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098

La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 ss. c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la *ratio* della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione a entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti – così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari – in quanto “beni” ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c. poste dall'art. 179 c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale). (Lex24 & Repertorio24)

Cassazione civ., Sez. I, 27 maggio 1999, n. 5172

I titoli di partecipazione azionaria acquistati in costanza di matrimonio, da uno solo dei coniugi e allo stesso interessato, sono suscettibili di essere compresi nel regime della comunione legale contemplata dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c. e, quindi, di essere ricompresi solo per metà nel patrimonio dell'intestatario al momento dell'apertura della successione. (Riv. giur. trib., 1999)

In senso conforme: Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355, in Giur. it., 1998, 876; Cass. civ., Sez. I, 18 agosto 1994, n. 7437, in Dir. fam., 1995, 965.

DENARO DEPOSITATO SUL CONTO CORRENTE PERSONALE DI UN CONIUGE E SUCCESSIONE

Cassazione civ., Sez. V, 16 luglio 2008, n. 19567

In tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato – in regime di comunione legale dei beni – soltanto a uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice tributario che aveva ritenuto che l'imposta di successione fosse stata illegittimamente liquidata e corrisposta sull'intero asse ereditario mentre le attività relative ai conti correnti e titoli dovevano essere tassati al cinquanta per cento, con conseguente rimborso della maggiore imposta versata). (Lex24 & Repertorio24)

Cassazione civ., Sez. V, 1° aprile 2003, n. 4959

In tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato al *de cuius* va tassato per intero, anche se il defunto era in regime di comunione legale con il coniuge, atteso che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della *res* o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una *res*, non sono suscettibili di cadere in comunione. (Mass. giur. it., 2003)

la DOTTRINA

I riferimenti dottrinali offerti consentono un ulteriore approfondimento dei temi trattati nel presente lavoro, con particolare riferimento alla questione degli investimenti del denaro depositato sul conto corrente bancario.

▼ **Per ulteriori approfondimenti dottrinali**

- RIMINI, «Cadono in comunione i diritti di credito acquistati durante il matrimonio?», nota a Cass. n. 21098/2007, in *Fam. e dir.*, 2008, 5;
- RUSSO, «L'oggetto della comunione legale e i beni personali», in *Il Codice civile. Commentario*, (diretto da) Schlesinger, Ipsa, 1999.

le CONCLUSIONI

Possiamo quindi concludere la parte più prettamente teorica della presente trattazione affermando che, in dottrina e giurisprudenza, l'indirizzo largamente prevalente è quello di ritenere ininfluenza il deposito di denaro sul conto corrente intestato a ciascun coniuge, ai fini della distinzione tra denaro della comunione, denaro personale e denaro personalissimo; il denaro, pertanto, in caso di deposito sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge, conserva la propria caratteristica originaria, e come tale andrà diviso alla luce delle norme sulla comunione dei beni (immediata e *de residuo*).

Si considerano oggetto di comunione legale dei beni, se effettuati con denaro personale, gli investimenti finanziari quali l'acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e più in generale, anche se non vi è stato uno specifico approfondimento, prodotti di investimento offerti sui mercati finanziari.

la PRATICA▼ **Accertamento e divisione del denaro depositato sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge e dei relativi investimenti**

Quale ultimo aspetto dell'argomento trattato vogliamo affrontare quello della divisione del denaro depositato sul conto corrente bancario intestato a un solo coniuge e dei relativi investimenti, che, nella pratica giuridica, può creare non pochi problemi in termini di accertamento e quindi di divisione tra i coniugi.

Come si è visto, sul medesimo conto corrente di un coniuge potrebbero essere stati depositati:

- a) gli utili provenienti da un'azienda co-gestita da entrambi i coniugi, come tali caduti in comunione immediata;
- b) il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi, come tale caduto in comunione immediata, depositato sul conto per scelta gestionale dei coniugi con l'intesa che il deposito non comporta donazione in favore del titolare del conto;
- c) i proventi dell'attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, come tali destinati alla comunione *de residuo*;

- d) i frutti dei beni personali del coniuge, percepiti e non ancora consumati, come tali destinati alla comunione *de residuo*;
- e) il denaro personalissimo del coniuge, percepito ai sensi dell'art. 179 c.c., come tale rientrante nei beni personali.

Il deposito del denaro su un unico conto crea confusione tra le diverse tipologie, il che, dal punto di vista pratico, rende particolarmente difficile accertare a quale categoria appartenga il denaro e in quale quantità. E ciò soprattutto se il conto, oltre a essere uno strumento di deposito, viene utilizzato per le spese del coniuge, personali o della famiglia.

La legge, infatti, non pone alcun criterio per individuare a quale categoria di denaro imputare le spese effettuate e se pure si potrebbe idealmente pensare che il denaro personalissimo serve per le spese personali, mentre quello personale e quello comune servono per le spese della famiglia, si può facilmente comprendere come l'accertamento, nel caso concreto, sia molto difficile se non impossibile.

Lo stesso può dirsi per gli investimenti analizzati nel capitolo precedente, che possono essere effettuati, dal medesimo conto, utilizzando il denaro personalissimo, con conseguente caduta dell'investimento tra i beni personali, oppure con denaro personale o comune, con conseguente caduta dell'investimento in comunione.

Il primo problema è quindi quello di individuare quale denaro sia stato utilizzato per effettuare un investimento, al fine di determinare se esso rientri tra i beni personali o tra quelli comuni. Sul punto valgono le perplessità sopra segnalate per l'individuazione concreta della qualità del denaro depositato sul conto, qualora questo sia confuso con gli altri "tipi" di denaro.

Il secondo problema, invece, riguarda l'utilizzo del denaro personalissimo. La giurisprudenza di legittimità sugli investimenti, illustrata nel precedente capitolo, si è formata con riferimento all'utilizzazione del denaro personale, ma potrebbe anche riguardare il denaro personalissimo, qualora non venissero rispettate le formalità previste per realizzare efficacemente la surrogazione reale di cui all'art. 177, comma 1, lett. f), c.c. Come esaminato, infatti, la legge, ai fini della surrogazione reale, prevede che il coniuge, al momento dell'acquisto, dichiari che sta utilizzando denaro personalissimo, altrimenti il bene cade in comunione. Se non che la legge non dice a chi, in che forma e in che momento deve essere fatta la dichiarazione.

Questi problemi, dal punto di vista pratico, se vi è stata confusione del denaro, sono a posteriori di soluzione pressoché impossibile.

Osserviamo innanzitutto che, per quanto riguarda il deposito del denaro e il suo successivo utilizzo, nell'esperienza quotidiana manca totalmente una distinzione tra denaro comune, personale e personalissimo, sia perché i coniugi solitamente non conoscono queste problematiche, sia perché essi percepiscono il "loro" denaro come cosa propria. Particolarmente ignorate sono le formalità della surrogazione reale dei beni personali, soprattutto con riferimento ai beni mobili⁶. Avviene quindi che il coniuge in comunione, con il proprio denaro, nella più totale confusione dei vari tipi di denaro, effettui depositi di denaro su un unico conto corrente bancario e lo utilizzi per spese e investimenti, senza preoccuparsi di individuare e specificare il tipo di denaro che sta utilizzando.

Una soluzione ai problemi sopra evidenziati, da attuare sin dall'inizio della vita comune, può es-

⁶ Per i beni immobili la legge prevede, invece, che gli acquisti si facciano con atto notarile e il notaio può, quindi, avvertire il cliente, se coniugato in comunione dei beni, della necessità di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 179, comma 2, c.c., da inserire nell'atto notarile alla presenza dell'altro coniuge, qualora per l'acquisto si utilizzi denaro personalissimo.

sere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi avere eventualmente un terzo conto, in comune con l'altro coniuge, per il denaro della comunione immediata.

All'apertura del conto "personalissimo" sarà opportuno dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all'art. 179 c.c., salva naturalmente la possibilità per l'altro coniuge di fornire la prova contraria, se viene depositato denaro di diversa provenienza. Per l'utilizzo del denaro personalissimo, quando occorre effettuare degli investimenti, dovrà poi essere dichiarato, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, con una comunicazione scritta diretta alla banca.

In questo modo sarà possibile distinguere il denaro personalissimo e i relativi investimenti, che restano estranei alla comunione dei beni, dal denaro personale che, se utilizzato per un investimento, comporta la caduta di questo nella comunione dei beni, mentre se non viene consumato è destinato, al momento dello scioglimento della comunione dei beni, alla comunione *de residuo*.

Questa chiarezza trova una sua particolare utilità in sede successoria, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione, con la conseguenza che deve essere distinto il patrimonio personale del defunto, che cade tutto in successione, dal patrimonio comune col coniuge, che cade in successione solamente per la metà.

Con riferimento agli argomenti affrontati in questo lavoro, una volta aperta la successione del coniuge, dovranno quindi essere distinti: da una parte, il denaro personalissimo e i suoi investimenti, che cadono integralmente in successione e devono essere denunciati dagli eredi per l'intero; e dall'altra parte, gli investimenti effettuati con il denaro personale, che cadono in successione solo per la metà, l'altra metà essendo del coniuge superstite in ragione della comunione. Lo stesso vale per i frutti dei beni personali del coniuge defunto che, se non consumati, cadono in successione solamente per la metà.

Quanto ai proventi dell'attività separata occorre, inoltre, considerare che gli stessi sono tali al netto delle imposte sui redditi. E ciò sia nella divisione tra i coniugi, sia nella divisione tra gli eredi. Pertanto, qualora il coniuge sia un lavoratore autonomo, dovrà tenersi conto che il saldo di conto corrente, anche quando gli introiti da attività lavorativa siano perfettamente individuabili, non corrisponde necessariamente ai proventi dell'attività separata, poiché dagli stessi dovranno essere dedotte le imposte che il coniuge dovrà pagare, se in vita, o che gli eredi dovranno pagare, per imputazione *pro quota*, se si è aperta la successione.

Segnaliamo, infine, che vi è stato, in passato, un dibattito sollevato dall'Agenzia delle entrate, che riteneva il saldo di conto corrente intestato al defunto di sua esclusiva pertinenza, anche se lo stesso riguardava i proventi dell'attività separata o i frutti dei beni personali, che come abbiamo visto sono destinati alla comunione *de residuo*. La Cassazione ha però poi chiarito che, con lo scioglimento della comunione, che si verifica con la morte di uno dei coniugi, si crea la comunione *de residuo* con l'altro coniuge, con la conseguenza che il denaro depositato sul conto cade in successione solamente per la metà. Si veda, sul punto, la sentenza della Cassazione n. 19567/2008, secondo la quale lo scioglimento della comunione dei beni «produce l'effetto di attribuire al coniuge superstite (come all'altro coniuge in ipotesi di scioglimento per cause diverse dall'assenza e dalla morte, anche presunta) una contitolarità propria sulla comunione e, quindi, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio (e non ereditario) sulla metà dei "frutti" e dei "proventi" residui, già esclusivi del coniuge defunto».